

REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 e s.m.i.

Rev.	Data	Descrizione della Modifica	Elaborato	Verificato	Approvato
00	27.06.22	Prima emissione			
01	05.08.22	Aggiornato § 4.2			
02	31.12.23	Aggiornato § 4.1, 4.2			
03	28.08.24	Aggiornato § 4.2, 6, 7.1, 8			
04	27.09.24	Aggiornato § 7.2			

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 E S.M.I.	Rev. 4
		27.09.2024

Indice

1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2 – RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3 – DEFINIZIONI.....	4
4 – MODALITA' OPERATIVE	4
4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali	4
4.2 – Esecuzione delle verifiche.....	4
4.3 – Uso del verbale	7
5 – IMPEGNI DI VERIFICHE	7
6 – IMPEGNI DEL CLIENTE	8
7 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI	10
7.1 – Premessa.....	10
7.2 – Reclami e ricorsi.....	10
7.3 – Contenziosi	12
8 – CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	12
9 – USO DEL LOGO ACCREDIA.....	12

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 E S.M.I.	Rev. 4
		27.09.2024

1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di descrivere in dettaglio le fasi e le regole principali da seguire per l'esecuzione di:

- verifiche periodiche e straordinarie di ascensori, montacarichi in servizio privato e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato, in accordo agli articoli 13 e 14 del DPR 162/99e s.m.i.;

nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica.

Le verifiche di cui sopra sono dirette ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza, che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e che si sia ottemperato alle non conformità e/o osservazioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

È espressamente esclusa dall'oggetto, qualunque forma di consulenza da parte di VERIFICHE al cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta.

2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR 162/99 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162) "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio", modificato dal DPR 214/10 (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214) "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";
- Regolamento Accredia RG-01, RG-01-04, RG-09;
- norme UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.
- DPR 08/2015 (Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8) Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 E S.M.I.	Rev. 4
		27.09.2024

- DPR 23/2017 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori

Inoltre, il presente Regolamento è altresì conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”.

3 – DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da VERIFICHE nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo ai documenti menzionati al § 2, e al seguente documento normativo nella revisione corrente:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 “Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali”

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati dalla Normativa di riferimento.

Osservazione: indicazione al cliente dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'impianto.

Ispezione: attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva.

Verbale di Verifica: documento di sintesi dell'attività di ispezione.

4 – MODALITA' OPERATIVE

4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali

Il cliente contatta VERIFICHE per l'accesso ai servizi di ispezione. Telefonicamente, la segreteria raccoglie i dati fiscali e tecnici per la predisposizione di un'offerta su “Mo.INC 162-Affidamento incarico ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i.”, applicando i costi previsti dal listino prezzi definito dalla direzione

Ricevuto l'incarico debitamente sottoscritto dal cliente ne viene effettuato il riesame, ad esito positivo dello stesso viene inserito nel gestionale dell'organismo che automaticamente invierà una notifica al cliente tramite mail confermando l'accettazione dell'incarico.

4.2 – Esecuzione delle verifiche

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 E S.M.I.	Rev. 4
		27.09.2024

VERIFICHE pianifica l'attività di ispezione in base alla scadenza per l'effettuazione dell'intervento o ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione della verifica.

VERIFICHE, in casi eccezionali, può effettuare le verifiche con un ritardo massimo di 30 giorni rispetto alla scadenza naturale, nel caso si superi tale scadenza sarà inviata opportuna comunicazione al cliente esplicitando le motivazioni che hanno generato il ritardo, siano esse imputabili ad VERIFICHE o a cause esterne.

L'ispettore designato per la verifica o la Segreteria tecnica prende contatto con la ditta incaricata della manutenzione concordando l'ora in cui sarà effettuata la verifica; tale verifica verrà effettuata in un giorno lavorativo e in orario lavorativo di VERIFICHE (9:00-18:00).

Per gli impianti acquisiti ma già scaduti VERIFICHE provvede ad individuare immediatamente l'ispettore per l'effettuazione della verifica e a darne comunicazione al cliente cui spetterà però la definizione della data per l'effettuazione della visita.

L'operazione di assegnazione della Verifica all'ispettore genera una notifica automatica di sistema che avvisa il Cliente tramite email del Tecnico Ispettore assegnato come titolare della verifica e comunica le indicazioni per richiedere eventuale ricusazione.

Il Cliente può fare sempre obiezione, in forma scritta, sulla nomina dell'Ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.

La ditta di manutenzione deve essere presente durante la verifica ed è l'unica autorizzata ad effettuare le manovre sull'impianto (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente).

La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:

- verifica componenti sicurezza (prova del loro funzionamento);
- accertamento stato di usura componenti di sicurezza;
- chiusura rilievi precedenti verbali;
- verifica dell'annotazione dell'esito delle prove effettuate dalla ditta di manutenzione.

Durante la verifica vengono ispezionati, oltre alle apparecchiature facenti parte dell'impianto, anche i diversi ambienti che li contengono, quali: locale macchinario, il vano di corsa, il locale rinvii (ove presente), nonché le vie di accesso a detti locali.

L'Ispettore predispone il Verbale utilizzando, secondo la sua informatizzazione, una delle seguenti modalità: compilazione manuale, su supporto informatico oppure tramite precompilazione attraverso gestionale tecnico.

L'Ispettore tramite la sua Area Riservata, inserisce l'esito della verifica e crea il Verbale di Verifica (Verbale) e lo allega al Sistema; contestualmente procede all'invio di tale verbale al Cliente (o consegna manuale) ,in casi eccezionali (es. richiesta esplicita del Cliente, Pubbliche

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 E S.M.I.	Rev. 4
		27.09.2024

Amministrazioni, invio massivo di più impianti gestiti da diversi Ispettori, ecc.) e con esplicita richiesta del Responsabile Tecnico tramite comunicazione in area riservata, l'Ispettore provvede all'invio del verbale esclusivamente all'Ufficio Tecnico che provvede successivamente a inviarlo ufficialmente al cliente tramite le modalità da Lui richieste (email, PEC, Cartaceo, upload in area riservata).

Nel caso di "esito positivo" l'impianto sottoposto a verifica può essere mantenuto in servizio.

Nel caso di "esito negativo" il Cliente dovrà effettuare gli interventi necessari per eliminare le cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica. VERIFICHE ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i., comunicherà l'esito negativo della verifica al pertinente Comune entro 5 giorni dalla data della verifica.

Entro 15 giorni dall'effettuazione della verifica l'ispettore consegna il verbale all'organismo e al cliente, i verbali prodotti dagli ispettori sono sottoposti ad analisi e approvazione interna da parte del Responsabile Tecnico di VERIFICHE, o del suo vice nel caso sia lo stesso RT ad effettuare le verifica.

Qualora entro 30 giorni dal termine della verifica, il Cliente non riceva alcuna comunicazione da parte di VERIFICHE, il verbale in suo possesso dovrà intendersi automaticamente confermato, viceversa, se a seguito di analisi interna, VERIFICHE dovesse ritenere opportuno apportare delle modifiche ai contenuti del verbale, ne darà comunicazione formale al Cliente inviando allo stesso una copia che annulla e sostituisce la precedente fornendo le dovute spiegazioni.

Nel caso di esito negativo della verifica periodica, l'ispettore dovrà inviare copia del verbale a VERIFICHE e al cliente entro 3 giorni dalla data di verifica per permettere il riesame dello stesso da parte di RT o del suo vice, se il cliente non riceve alcuna comunicazione entro 4 giorni dall'effettuazione della verifica il verbale in suo possesso si intenderà confermato e VERIFICHE comunicherà l'esito negativo della verifica al pertinente Comune entro 5 giorni dalla data della verifica.

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo di precedente verifica periodica
- incidente (anche non seguito da infortunio)
- modifiche costruttive dell'impianto
- richiesta tardiva di attivazione impianto (oltre 60 gg. previsti dalla normativa vigente)

Nel caso in cui in fase di periodica l'ispettore dovesse rendersi conto che sono state effettuate delle modifiche costruttive registrerà una verifica straordinaria effettuando comunque tutte le prove

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 E S.M.I.	Rev. 4
		27.09.2024

previste per l'effettuazione della periodica, specificando che in caso di assenza della documentazione tecnica e/o di impossibilità di eseguire le prova non sarà effettuata e verrà emesso un verbale con esito negativo contestuale alla verifica periodica.

Se l'effettuazione di una verifica straordinaria avviene con anticipo rispetto alla scadenza della periodica, durante la stessa vengono effettuate tutte le prove previste per la periodica e la periodicità parte dall'effettuazione della straordinaria stessa.

Le verifiche straordinarie vengono effettuate rispettando le norme tecniche della famiglia UNI 10411.

Le gestione ed effettuazione delle verifiche straordinarie, modalità di riesame e comunicazione ai clienti, avvengono secondo le stesse modalità descritte per le visite periodiche.

4.3 – Uso del verbale

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, VERIFICHE intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da VERIFICHE, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata.

5 – IMPEGNI DI VERIFICHE

- VERIFICHE si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;
- VERIFICHE si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
 - indipendenza (VERIFICHE garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati);
 - imparzialità (VERIFICHE garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale);
 - riservatezza (tutto il personale VERIFICHE, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente – VERIFICHE fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 E S.M.I.	Rev. 4
		27.09.2024

di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso VERIFICHE ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie o di requisiti di legge);

- VERIFICHE si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'accreditamento di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'ente di accreditamento (Accredia); VERIFICHE non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'accreditamento; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con VERIFICHE, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, VERIFICHE si configura come organismo di ispezione di tipo "A"; infatti effettua attività di ispezione solo rispetto a prodotti/servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione;
- VERIFICHE garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;
- VERIFICHE si impegna ad eseguire la verifica periodica e straordinaria dell'impianto secondo le modalità indicate nel § 4.2, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
- VERIFICHE garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).

6 – IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a:

- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di controllo/di accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da VERIFICHE, e accettare altresì, ispettori VERIFICHE in affiancamento/addestramento e ispettori VERIFICHE in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- garantire la presenza del manutentore per l'effettuazione delle manovre sull'impianto;

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 E S.M.I.	Rev. 4
		27.09.2024

- fornire tutte le informazioni/documenti che VERIFICHE potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione della verifica;
- comunicare tempestivamente a VERIFICHE qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell'impianto;
- garantire al personale VERIFICHE (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
- consentire al personale ispettivo VERIFICHE l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica
- mettere a disposizione del personale ispettivo VERIFICHE, all'atto della verifica, la seguente documentazione tecnica:
 - il libretto dell'impianto o fascicolo tecnico aggiornato con tutte le eventuali modifiche apportate nel tempo all'impianto stesso;
 - manuali d'uso e manutenzione, dichiarazioni conformità dell'impianto e comunicazioni inviate al Comune ai sensi del DPR 162/99 e .s.m.i.;
 - i verbali dell'ultima verifica periodica e di eventuali verifiche straordinarie eseguite sull'impianto;
 - i rapporti tecnici della ditta di manutenzione dell'impianto oggetto di ispezione;
 - ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica costruttiva dell'impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate, in caso contrario sarà emesso un verbale con esito negativo.
- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a VERIFICHE le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale VERIFICHE, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con VERIFICHE ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- accettare gli esiti delle verifiche ed eseguire le osservazioni e/o non conformità emerse nel corso delle verifiche, salvo poter presentare ricorso come descritto nei paragrafi successivi;
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, VERIFICHE ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 E S.M.I.	Rev. 4
		27.09.2024

7 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

7.1 – Premessa

Si premettono le seguenti definizioni:

- Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;
- Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;
- Contenzioso: adito, da parte di Soggetti avente causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo.

7.2 – Reclami e ricorsi

VERIFICHE prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque da una comunicazione scritta. Reclami anonimi non vengono presi in considerazione da VERIFICHE.

Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo fax o e-mail il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi sono intese ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, VERIFICHE informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso di reclamo fondato, si procede come segue:

a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di VERIFICHE vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 E S.M.I.	Rev. 4
		27.09.2024

b) ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un “oggetto” ispezionato si procede ad un riesame completo della pratica. L’Organismo provvede a verificare la correttezza dell’attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell’attività di VERIFICHE si procede come in a). Se dall’indagine emerge che la non idoneità dell’oggetto non è ascrivibile a carenze nell’operato di VERIFICHE ma a fattori diversi, l’Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente le considerazioni effettuate in occasione del riesame della pratica.

c) Se il reclamo riguarda aspetti legati all’imparzialità dell’organismo lo stesso è posto all’attenzione della Direzione che valuta le azioni da intraprendere al fine di eliminare la minaccia. I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, indipendente rispetto al provvedimento oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione del Responsabile Qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, VERIFICHE fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.

A conclusione delle attività di cui sopra, VERIFICHE, dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo, entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso, valuta con suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

I ricorsi avverso decisioni assunte o atti compiuti dall’Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. o pec entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell’atto contro cui si ricorre.

VERIFICHE conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per mail o pec, l’avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l’esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

In VERIFICHE chi esamina i ricorsi è indipendente rispetto al provvedimento oggetto del ricorso stesso.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Responsabile Tecnico della Divisione Operativa interessata, dal Direttore e dall’Amministratore Unico, purché non coinvolti nel ricorso.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione del ricorso, VERIFICHE provvede alla chiusura e alla notifica dell’esito dello stesso al ricorrente a mezzo pec.

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 E S.M.I.	Rev. 4
		27.09.2024

7.3 – Contenziosi

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva svolta è competente, esclusivamente, il Foro di Pesaro sezione distaccata di Fano.

8 – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto dalle parti.

In caso di revisione del presente documento e/o di eventuali modifiche a requisiti applicabili ai clienti sarà cura di VERIFICHE informare gli stessi, anche quelli già contrattualizzati, a mezzo mail, raccomandata A/R o consegnare il Regolamento a mano; la revisione aggiornata del presente documento è scaricabile comunque dal sito dell'organismo. Il Regolamento si riterrà accettato qualora non si riceva alcuna comunicazione da parte dei clienti entro 5 gg. dalla comunicazione di modifica.

9 – USO DEL LOGO ACCREDIA

Al cliente è inibito l'utilizzo sia del logo di VERIFICHE che del logo Accredia.